

VADEMECUM

in materia di gratuito patrocinio

Che cosa è il gratuito patrocinio?

È il diritto che la legge (art. 24 costituzione, artt. 76e ss d.p.r. 30/05/2002 n. 115) riconosce al cittadino "non abbiente" ad essere difeso gratuitamente – le spese sono pagate dallo Stato italiano.

Come fare la domanda?

La domanda può essere **presentata**, in triplice copia, dal richiedente o dal suo difensore, o essere inviata a mezzo raccomandata A.R. usando il modello della domanda del Consiglio dell'Ordine e corredata della fotocopia di documento di identità a sensi dell'art. 38 comma 3, del d.p.r. 28/12/2000 n. 445.

Per il cittadino straniero che abbia redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere corredata da certificazione dell'Autorità Consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato.

Quando?

La domanda può essere **presentata** in ogni stato e grado del procedimento.

Non può essere chiesto il patrocinio a spese dello Stato per procedimenti conclusi.

Dove fare la domanda?

Per i processi civili e di volontaria giurisdizione: Consiglio dell'Ordine dove ha sede il giudice del processo

Per i processi amministrativi: al Tribunale Amministrativo Regionale

Per i processi tributari: alla Commissione Tributaria

Per i processi in Cassazione: al Consiglio dell'Ordine dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

Per i giudizi penali: la domanda si presenta direttamente al giudice innanzi al quale pende il processo. Nei casi di procedimenti avanti la Corte di Cassazione la domanda è presentata al Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Quali sono i limiti di reddito?

Reddito annuale non superiore a € **10.628,16**

Cosa succede dopo la presentazione?

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è competente ad emettere un provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio comunica il provvedimento di accoglimento al Giudice e all'Agenzia delle Entrate.

Quali sono i documenti da allegare alla domanda?

1. *copia della carta di identità valida dell'istante*
2. *copia certificato di matrimonio (per separazione e divorzi)*

3. *copia sentenza di separazione (per divorzio, per modifica condizioni di separazione, recupero mantenimento, per altro circa separazione)*
4. *copia sentenza di divorzio se già divorziati (per assegni mantenimento o modifica condizioni di divorzio)*
5. *copia contratto di lavoro, copia lettera di licenziamento (per cause di lavoro)*
6. *copia testamento e certificato di morte (per cause di successione ereditaria)*
7. *copia contratto di locazione (per cause di sfratto e di locazione)*

Per il difensore iscritto a diverso Ordine da quello della presentazione della domanda, dovrà allegare alla domanda, certificato attestante l'iscrizione negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato a norma del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002 e successive modificazioni.

Quali sono gli obblighi del richiedente dopo l'ammissione?

Deve comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data della presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia finito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatosi nell'anno precedente. Se le variazioni di reddito sono rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, perché superano il limite previsto dalla legge di € 10.628,16, il patrocinio viene revocato.

Cosa succede se quello dichiarato non risulta vero?

La legge prevede sanzioni penali:

(art.125, D.P.R. 115/2002: Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, e con la multa da € 309,00 a € 1549,00. La pena è aumentata se del fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato);